



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI DELL'UNPISI

CAPO I

NORME E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - NORMA GENERALE

1. Agli effetti del presente Regolamento, il termine "statuto" - senza ulteriori precisazioni - si intende riferito allo Statuto dell'U.N.P.I.S.I. (Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia) approvato dall'Assemblea Generale dei soci in Roma in data 24 Novembre 2012 e depositato e registrato a presso studio notarile a Foligno il 22 Dicembre 2012

Art. 2 – CONTENUTO

1. L'U.N.P.I.S.I., Associazione autonoma e apartitica, è retta e regolata dalla norme dello Statuto.
2. Il presente regolamento detta norme integrative e complementari a quelle contenute nello Statuto per il funzionamento degli Organi Statutari.

Art. 3 – EFFICACIA

1. Il presente regolamento entra in vigore e diventa obbligatorio il 15° giorno successivo a quello dell'approvazione da parte del Consiglio Nazionale.
2. Ogni eventuale, successivo emendamento, modifica ed interazione diventa obbligatoria nel termine stabilito al precedente 1° comma.
3. Il presente regolamento ed ogni eventuale, successivo emendamento, modifica ed integrazione per una migliore e più puntuale diffusione, subito dopo l'approvazione, sarà pubblicato sulla rivista/pubblicazione dell'Associazione e/o sul sito Web ufficiale dell'UNPISI
4. Il Presidente dell'Adunanza del Consiglio Nazionale che approvato il regolamento ovvero le successive modifiche ed integrazioni, dispone e si accerta dell'avvenuta pubblicazione sul rivista/pubblicazione dell'Associazione, e sul sito ufficiale dell'UNPISI così come disposto al precedente comma salvo altro termine.

Art. 4 – STEMMA

1. Lo stemma, complesso delle figure e delle scritte così come indicate nell'art. 1 –punto 3- dello statuto, costituisce il contrassegno stabile ed ufficiale dell'UNPISI.
2. La forma, la dimensione ed i colori dello stemma sono specificati nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente regolamento.



Art. 5 – SOCI

1. Le cariche sociali sono ricoperte dai Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro che risultano regolarmente iscritti all'UNPISI.
2. I soci già Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro non più operanti nelle strutture del S.S.N. ovvero altra struttura pubblica perché collocati a riposo a domanda, raggiunti limiti di età o di servizio hanno diritto di voto e possono ricoprire, salvo cause di ineleggibilità, cariche sociali.
3. Ad ogni socio viene rilasciata tessera associativa, comprovante l'adesione e al rinnovo all'UNPISI. Il Segretario amministrativo invia al Segretario Regionale le tessere o i rinnovi relativi all'anno per la consegna al socio.
4. Il versamento per l'iscrizione/rinnovo all'Associazione per l'anno in corso, ai sensi dell'art. 3 punto 1 - dello statuto, viene effettuato d'iniziativa dal socio, di norma, entro il mese di Marzo dell'anno in corso, direttamente agli organi territoriali o nazionali dell'Associazione (ovvero contanti nelle mani del proprio Segretario Nazionale, Regionale o Provinciale oppure suo delegato) o a mezzo c/c postale, bonifico bancario, digitalmente (paypal o altro mezzo elettronico di pagamento) intestati a UNPISI.
5. Tutti coloro che aderiscono all'UNPISI accettano le norme statutarie in vigore e quelle del presente Regolamento e ne assumono gli obblighi relativi; consentono alla comunicazione dei dati personali ed alla loro diffusione, solo se strettamente pertinenti e necessari per il perseguimento delle finalità e degli scopi determinati e legittimi individuati nello statuto e nel presente Regolamento.
6. Ciascun socio è tenuto al momento della propria iscrizione a compilare la propria scheda anagrafica e consegnarla al rispettivo segretario provinciale – regionale di riferimento, impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni.
7. La tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco dei soci all'Associazione è a cura del Segretario Amministrativo Nazionale presso la sede amministrativa di UNPISI.

Art. 6 - SCOPI E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'UNPISI deve tendere al conseguimento degli scopi previsti nell'art. 4 dello statuto, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie.
2. Per le finalità indicate nel comma precedente; per avere un continuo aggiornamento e continuo confronto con gli associati: per migliorare le procedure, rendendole le più omogenee a livello Provinciale e Regionale; per creare una maggiore partecipazione attiva dei soci; per cogliere tutte problematiche professionali più sentite dalla categoria onde consentire all'UNPISI l'organizzazione di corsi, seminari giornate di studio, ecc. sono costituiti, all'interno delle Segreterie Regionali, Gruppi di Lavoro Specialistici (alimenti; ambiente; igiene e sicurezza sul lavoro; ispettorati micologici, igiene ed assistenza veterinaria, etc.)
3. Le riunioni provinciali, cui partecipano i gruppi di Lavoro Specialistici, sono organizzate dai Segretari Provinciali e Regionali per affrontare, discutere ed aggiungere, su: nuove normative; giurisprudenze di legittimità e di merito; procedure di P.G.; tecniche di campionamento, problematiche varie etc. con un calendario fisso annuale e comunicate, con ampio anticipo per iscritto, ai soci della rispettiva provincia.



4. I Segretari regionali trasmetteranno le risoluzioni adottate ovvero i quesiti emersi nel corso delle riunioni previste al Presidente per avere uniformità d'indirizzo, uniformità procedurali in campo nazionale, nonché per i provvedimenti consequenziali da adottare.

CAPO II ORGANI CENTRALI PERIFERICI

Art. 7 - DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Gli Organi Sociali Centrali e Periferici durano in carica tre anni. I soci eletti alle cariche sociali sono rieleggibili.
2. I Consiglieri del Presidente UNPISI decadono dall'incarico per dimissioni e/o non rielezione del stesso Presidente che li ha nominati. L'incarico di Consigliere può essere revocato, in ogni tempo e senza motivo espresso, con atto deliberativo dello stesso Presidente UNPISI che ne aveva conferito l'incarico.
3. La Segreteria Nazionale, il Presidente ed i Segretari Regionali, constatata la scadenza del periodo di cui al precedente comma, adottano gli atti, secondo la competenza definita dalle norme statutarie, intesi a proclamare le Assemblee Generali, Regionali e Provinciali per il rinnovo delle cariche sociali.
4. Il Commissario Regionale designato ex art. 19 - punto 2 e 3 - dello statuto, se entro due mesi non riesce ad indire le elezioni a Segretario Regionale, deve darne urgente e tempestiva comunicazione al Presidente, fornendo anche suggerimenti a riguardo.
5. I Delegati Regionali e Provinciali, per il periodo in carica e per la rispettiva competenza, hanno diritto di esercitare tutte le finzioni spettanti per Statuto e per Regolamento ai Segretari Regionali e Provinciali.
6. I Segretari Nazionali che all'atto dell'Assemblea Generale dei Soci assommano anche le funzioni di Segretario regionale, Commissari o Delegati Regionali non potranno esercitare il diritto di voto previsto dall'art. 25 - punto 3 - dello Statuto.

Art. 8 - ASSEMBLEE GENERALI

1. La Segreteria Nazionale nel decidere la convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci, ordinaria e/o straordinaria, esamina preliminarmente eventuali proposte dei soci circa la località per l'organizzazione di tali Assemblee.
2. La Segreteria Nazionale, nell'affidare - eventualmente - al gruppo di soci richiedenti l'organizzazione delle Assemblee Generali, determina anche, in relazione alle disponibilità finanziarie, il contributo economico da erogare, esclusivamente, al Comitato organizzatore per consentire ed incoraggiare la più ampia partecipazione dei soci mediante, appunto, la previsione di quote di partecipazione agevolati rispetto ai costi correnti.



Art. 9 - ASSEMBLEA GENERALE - ELEZIONI CARICHE SOCIALI

1. Il Presidente dell'assemblea, convocata per le elezioni delle cariche sociali, all'apertura dei lavori designa la Commissione elettorale (presidente e n. 2 scrutatori).

Il Presidente e i due scrutatori costituiscono la "Commissione Elettorale" e non sono eleggibili ad alcuna carica nell'Assemblea in cui svolgono tali funzioni.

La designazione dei componenti la Commissione Elettorale deve essere approvata dall'Assemblea.

La Commissione elettorale dovrà chiaramente ed inequivocabilmente individuare gli aventi diritto al voto: segretari regionali, singoli soci, delegati e deleganti. Se per esercitare tale lavoro la Commissione elettorale risultasse insufficiente l'Assemblea potrà nominare una sottocommissione.

2. Le liste dei Candidati alla Segreteria Nazionale, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Collegio dei Probiviri debbono essere presentate all'atto di insediamento della Commissione Elettorale.

3. Nelle liste dei Candidati alle cariche sociali possono essere presenti coloro che risultano regolarmente iscritti all'UNPISI in qualità di soci Ordinari ed in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso. Non possono essere eletti alle cariche sociali dell'UNPISI coloro che risultano iscritti ad altre Associazioni di categoria e/o professionali dei Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (vedi art.25 punto 1 dello Statuto) o che hanno riportato sentenze di condanna passate in giudicato per fatti connessi all'attività dell'Associazione o provvedimenti disciplinari di cui all'art 34 dello statuto UNPISI che abbiano previsto la radiazione.

4. Ciascuna lista per la Segreteria Nazionale deve contenere un numero di candidati non inferiore a nove. Se viene presentata una sola lista risulteranno eletti i candidati della lista che avranno riportato un maggior numero di voti. Se vengono presentate due o più liste risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, anche se in liste diverse.

Se al momento d'inizio delle operazioni elettorali, non viene presentata alcuna lista, la votazione avviene su schede in bianco. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti. E' ammessa la cancellazione dalla lista, a cura del socio votante, di uno o più candidati e l'aggiunta di altri nominativi purché corrispondenti a soci UNPISI che siano eleggibili ai sensi dell'art. 25 dello Statuto ed all'art. 5- comma 3 - del presente regolamento.

5. Il voto è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate dal Presidente della Commissione elettorale. Gli elettori possono esprimere da una a nove preferenze. Le schede sono nulle se non riportano almeno una preferenza

6. Le liste sono presentate:

a) dalla Segreteria Nazionale uscente, con la sottoscrizione di almeno n. cinque segretari nazionali;

b) da almeno n. 9 (nove) soci. Le liste presentate da detti soci dovranno essere firmate dagli stessi con l'indicazione del rispettivo indirizzo e dal numero della tessera associativa.

Il Presidente UNPISI uscente ha facoltà di presentare una propria lista per la elezione alla Segreteria Nazionale che sottoscrive.

7. Le norme che precedono si applicano anche per le elezioni dei Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei probiviri con l'eccezione che le liste devono contenere un numero di candidati non inferiore a tre. Il voto viene espresso da una a tre preferenze.



Le schede sono nulle se non riportano almeno una preferenza.

8. La Commissione elettorale redige il verbale sulle operazioni di voto riportando i dati conclusivi dello spoglio delle schede. Il verbale, unitamente ai plichi contenenti le schede, viene consegnato al Presidente dell'Assemblea per la proclamazione degli eletti.

9. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, premesso che deve sempre prevalere la volontà dell'elettore, saranno adottati i seguenti principi. Le schede, timbrate e vistate, potranno essere predisposte in modo da valere un voto, 10 voti o multipli di 10. e distribuite all'elettore in relazione al numero di preferenze massime che può attribuire. La o le preferenze vanno espresse mediante un qualsiasi segno o spunta in corrispondenza del nominativo candidato. In caso di attribuzione del massimo delle preferenze (nove per la Segreteria Nazionale e tre , rispettivamente per i revisori dei conti ed i probiviri) può essere votata la lista mediante qualsiasi segno o spunta sulla scheda riportante la lista. In caso di distribuzione di schede, timbrate e vistate, in bianco, per mancata presentazione di liste, valgono i seguenti principi:

- a) la o le preferenze vanno espresse mediante indicazione del cognome del o dei candidati.;
- b) ove un candidato sia indicato con il cognome ortograficamente errato e se il cognome indicato non corrisponde ad altro iscritto, il voto verrà attribuito al candidato.

10. Il Presidente può disporre la sospensione delle operazioni di scrutinio alle ore 23 e la ripresa alle ore 9 del giorno successivo.

Art. 10 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI - REGISTRO DELIBERAZIONI

1. Dalle adunanze dell'Assemblea Generale dei Soci, ordinarie e straordinarie, ai sensi dell'art. 6-punto 7 dello Statuto, si redige verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

2. I verbali delle adunanze sono trascritti ovvero allegati nel registro delle Deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci, in modo progressivo. Il predetto registro viene tenuto dal Presidente dell'UNPISI .

3. Il Presidente dell'UNPISI dispone la pubblicazione, per estratto, di quanto deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci sulla rivista/pubblicazione dell'Associazione e sul sito Web ufficiale UNPISI

Art. 11 - CONSIGLIO NAZIONALE - REGISTRO DELIBERAZIONI

1. Delle riunioni del Consiglio Nazionale, ai sensi dell'ad. 8 - punto 9 - dello Statuto, si redige verbale firmato dal Presidente dell'Adunanza e dal Segretario.

2. I verbali delle riunioni sono trascritti ovvero allegati nel registro delle Deliberazioni del Consiglio Nazionale, in modo progressivo. Il predetto registro viene tenuto dal Presidente dell'UNPISI.

3. Il Presidente dell'UNPISI dispone la pubblicazione, per estratto, di quanto deliberato dal Consiglio Nazionale sulla rivista/pubblicazione dell'Associazione e sito Web ufficiale UNPISI.

Art. 12 - SEGRETERIA NAZIONALE - REGISTRO DELIBERAZIONI

1. Delle riunioni della Segreteria Nazionale, ai sensi dell'art. 11 - punto 13 – dello Statuto, si redige verbale, in forma riassuntiva, firmato da tutti gli intervenuti. Se alcuno dei segretari nazionali non



intende firmare se ne da atto, eventualmente, specificandone i motivi. In caso di impossibilità di sottoscrivere il verbale, contestualmente alla data di svolgimento della riunione, si provvederà alla prima adunanza utile.

2. I verbali delle riunioni sono trascritti ovvero allegati nel registro delle Deliberazioni della Segreteria Nazionale, in modo progressivo. Il predetto registro viene tenuto dal Presidente dell'UNPISI .

3. Il Presidente dispone la pubblicazione, per estratto, di quanto deliberato dalla Segreteria Nazionale sulla rivista/pubblicazione dell'Associazione e sito Web ufficiale dell'UNPISI.

Art. 13 - REGISTRI DELIBERAZIONI

1. I registri di cui ai precedenti art. 10, 11 e 12 sono debitamente numerati e vidimati dal Segretario Amministrativo UNPISI e consegnati al Presidente dell'UNPISI.

Art. 14 - RIUNIONI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE

1. La Segreteria Nazionale, se indicato nell'ordine del giorno, in ogni momento ed a scrutinio segreto, può revocare gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 11 - punti 4, 5 e 6 - dello Statuto provvedendo, ove possibile, alle consequenziali sostituzioni.

2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti e dei probiviri, i Segretari Regionali e le altre persone, espressamente invitati alle riunioni della Segreteria Nazionale, partecipano alla discussione senza avere diritto di voto.

3. Il principio di cui al comma precedente non si applica ai Componenti del collegio dei Revisori dei Conti, dei probiviri ed ai Segretari regionali allorché la segreteria Nazionale esercita i poteri del Consiglio Nazionale in caso di necessità ed urgenza ed allorquando ricorre la giusta causa di cui all'art. 31 dello statuto.

CAPO III AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Art. 15 - GRATUITA' DEGLI UFFICI - RIMBORSO SPESA

1. Tutte le cariche elettive negli organi centrali e periferici dell'UNPISI sono gratuite. Le spese sostenute in conseguenza dell'espletamento dei predetti Uffici sono rimborsate, se regolarmente documentate.

2. Le spese sostenute dai titolari degli organi Centrali e quelle sostenute dai Consiglieri del Presidente, sono, se regolarmente documentate, rimborsate dal Segretario Amministrativo. In ordine ai tempi ed i modi di tali rimborsi delibera la Segreteria Nazionale nel corso della prima riunione.

3. Le spese sostenute dai componenti degli organi Periferici, se regolarmente documentate, sono rimborsate dal Segretario Regionale competente.



Art. 16 - RENDICONTI REGIONALI

1. I contributi associativi, costituiti dalla quota sociale, fanno parte integrante, per l'intera quota, del bilancio dell'UNPISI.
2. Il 30% (trenta per cento) di ciascuna quota sociale, così come previsto dall'art. 21 - punto 1 - dello Statuto, viene trattenuto ovvero versato al segretario regionale in conto previsione delle spese da sostenere per il funzionamento degli Organi Periferici.
3. I Segretari regionali presentano il rendiconto che riassume le spese effettuate, nell'anno, con la documentazione comprovante le spese, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo al segretario amministrativo. Il rendiconto presentato deve obbligatoriamente riportare l'assenso ovvero il dissenso del Comitato Regionale.

Art. 17 - PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI - RIMBORSO SPESE

1. La partecipazione a convegni, congressi seminari, giornate di studio etc. da parte dei segretari Nazionali ovvero dei consiglieri del Presidente, con rimborso delle spese a carico dell'UNPISI - Segreteria Amministrativa - deve avere il previo assenso da parte del Presidente. Il suddetto assenso, che può essere verbale, è concesso compatibile con le risorse finanziarie.
2. Il Segretario amministrativo informa, inderogabilmente e perentoriamente, a cadenza mensile, il Presidente sulla situazione degli iscritti e sulla situazione di cassa e delle disponibilità finanziarie.

Art. 18 - PRELIEVI DI DENARO

1. Il Presidente ed il Segretario Nazionale Amministrativo possono, a firma disgiunta prelevare un importo non superiore a euro 4.000, 00 (euro quattromila). Per prelievi di somme superiori a quella sopra indicata occorre la firma congiunta del Presidente e del Segretario Amministrativo. Il Segretario Amministrativo dovrà trasmettere gli estratti conti bancari al Presidente.

Entrata in vigore

Le modifiche allo statuto ed al presente regolamento entrano in vigore e diventano obbligatori il giorno dopo alla pubblicazione sul sito web dell'Associazione.
Alla scadenza del mandato della segreteria nazionale, l'assemblea generale dei soci ratificherà le modifiche statutarie e di regolamento approvate dal consiglio nazionale.